

La legge elettorale, tra costituzione rigida e costituzione materiale*

di Renzo Dickmann **
(14 ottobre 2014)

Dopo pochi anni dall'entrata in vigore della Costituzione in quasi ogni legislatura si sono registrati dibattiti circa l'esigenza di "aggiornarla" ai tempi, ma sempre sulla linea dell'implementazione del processo avviato con l'Assemblea costituente, che aveva consentito la transizione dal vecchio al nuovo regime repubblicano.

Questo almeno fino all'avvento di un sistema elettorale nazionale ad effetto essenzialmente maggioritario, registratosi all'esito del complesso percorso politico articolatosi tra il 1993 e il 2005.

Dopo questa transizione il dibattito sulle riforme della Costituzione si è spesso intersecato con quello sulla legislazione elettorale, in un rapporto nell'ambito del quale non sempre si è presupposta l'assunzione stabile della prima rispetto ai modelli introdotti o che si è cercato di introdurre con la seconda.

Con il modello elettorale di cui alla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (prosaicamente conosciuto come *porcellum*), che aveva sostituito il previgente sistema ad effetto maggioritario "temperato" introdotto con le leggi 4 agosto 1993 n. 276 e n. 277 (noto come *mattarellum*), il panorama politico si è qualificato in termini tali da acquisire il tema delle riforme costituzionali nell'ambito delle questioni rilevanti ai fini della definizione dei programmi di governo, in quanto funzionale al primario fine di trovare una soluzione che consentisse il consolidamento della *leadership* del Presidente del Consiglio e la corrispondente attenuazione del ruolo di indirizzo delle Camere.

Il progetto delle *premiership* che si sono succedute in tale periodo si è rivelato, a prescindere dal colore delle maggioranze di governo, quello di realizzare con la legge elettorale un cambiamento sostanziale della forma di governo nel senso di conferire maggiore pregnanza alla capacità decisionale del capo dell'esecutivo, per poi disporre nelle Camere dei numeri necessari a modificare in modo corrispondente l'architettura costituzionale ed il riparto dei poteri che la Carta qualifica.

Se da un lato si può dunque sostenere che la legislazione elettorale sia divenuta una "materia costituzionale"¹, di recente la Corte costituzionale ha "frenato" questa prospettiva di lettura con la sentenza n. 1 del 2014², diffusamente commentata in dottrina.

In questa sede si desidera confinare le riflessioni che seguono essenzialmente al piano giuridico, contribuendo al dibattito in corso tra i costituzionalisti sulle questioni salienti implicati dalle riforme elettorali e costituzionali in discussione presso le due Camere.

Sul punto va evidenziato come la materia "legge elettorale" sin dall'avvento del *mattarellum* sia diventata il terreno di confronto (che ha ormai assunto i toni, spesso astiosi, di un cronico scontro) tra forze politiche in competizione per il governo del Paese, alla ricerca di una risposta "pratica" alla questione cruciale: come affermare il primato del *premier* senza percorrere prima la strada di modificare in modo partecipato da tutte le

* Scritto sottoposto a *referee*.

¹ Sul punto si veda il contributo di A. BARBERA, *Ordinamento costituzionale e carte costituzionali*, in *Quad. cost.*, 2010, 311 ss., dove specificamente riconduce alla nozione di "ordinamento costituzionale", ivi qualificata, anche la legislazione elettorale (*ibidem*, 333 ss.). Sul tema si vedano le personali osservazioni offerte in *Costituzione materiale o materia costituzionale?*, in www.forumcostituzionale.it, *paper* (ottobre 2010), alle quali si connette in qualche modo il presente lavoro.

² Corte cost., sent. 13 gennaio 2014, n. 1. Per una rassegna dei contributi su Riviste *on line* si veda <http://www.giurcost.org/decisioni/index.html>.

forze politiche la Costituzione introducendo forme di governo presidenziali o semipresidenziali che non travolgersero il ruolo delle opposizioni.

Si evidenzia in particolare come gli schieramenti che si sono confrontati hanno sempre cercato, almeno negli ultimi dieci anni, di consolidare con la legge elettorale una maggioranza assoluta tale da avere i numeri presso le Camere per definire unilateralmente una riforma della Costituzione “su misura”, cioè anche indipendentemente dalle ragioni delle opposizioni, sempre più marginalizzate dalle maggioranze di governo in carica.

Si tratta di quello che è stato definito il “pregiudizio maggioritario”³, che potrebbe anche dirsi “l’illusione della democrazia maggioritaria”: la democrazia è letta dalla politica dal punto di vista della maggioranza di governo possibile, non da quello della Costituzione che la legittima e la limita con forme e procedure di esercizio. In sostanza il pieno compimento della democrazia è nella individuazione di un modello elettorale che rappresenti al governo la maggioranza del corpo elettorale, del popolo sovrano⁴, dovendosi quindi escludere che una legge elettorale che abbia la funzione di trasformare una maggioranza politica da relativa in assoluta assolva legittimamente a questa funzione.

Se la “costituzione materiale” è invocata da una parte politica come titolo legittimante questa prospettiva in ragione del preteso valore costituzionale della governabilità, ad essa deve essere comunque contrapposta la Carta in vigore, che, in quanto “costituzione rigida”, costituisce la corretta dimensione di realizzazione della predetta idea di democrazia imperniata sul principio di legalità costituzionale, quale antidoto ad ogni tentativo di manipolazione della Carta sotto il segno del potere.

Nelle ultime tre legislature questo scenario si è realizzato sin dal loro inizio (e salve le successive vicende politiche proprie di ciascuna legislatura) presso la sola Camera dei deputati, anche a causa del vincolo alla legislazione elettorale per il Senato, rappresentato dall’art. 57, primo comma, Cost., che impone che tale assemblea sia eletta “su base regionale”, salvi i sei seggi assegnati nella circoscrizione estero.

Dopo il definitivo abbandono nel 2005 del modello proporzionale ancora presente nel *mattarellum*, anche se limitatamente al 25% dei seggi da assegnare a ciascuna Camera, si è in qualche modo contraddetto un sistema per molti aspetti (anche se con i dubbi della Corte) implicato dall’ordinamento costituzionale vigente per effetto della sua matrice politica pluralista e antitotalitaria⁵. Si è così aperta una stabile connessione tra maggioranza di governo e maggioranza costituzionale indotta essenzialmente dal meccanismo premiale contemplato dalla legge n. 270 e amplificata dall’eliminazione del voto di preferenza.

³ Sul punto si veda F. GALLO, *Possibilità e limiti della revisione costituzionale*, conferenza del Presidente della Corte costituzionale presso l’Università Ca’ Foscari (Venezia, 14 giugno 2013), spec. § 1.2 (http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/20130614_GalloVenezia.pdf).

⁴ Sul punto si veda L. FERRAJOLI, *Principia juris. Teoria del diritto e della democrazia. 2. Teoria della democrazia*, Laterza, Bari, 2007, spec. pp. 9-13, che ricorda (in nota 9, pp. 113-114) le pregnanti riflessioni di P. CALAMANDREI, *Costituente e questione sociale*, in ID., *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio, *La Nuova Italia*, Firenze, 1966, I, 1, p. 146: “(...) Democrazia vuol dire sovranità popolare: vuol dire potere legislativo affidato, attraverso i meccanismi della rappresentanza politica, alla maggioranza numerica dei cittadini (...)”.

⁵ Sul punto la Corte, nella cit. sent. n. 1 del 2014, ha in qualche modo escluso una legittimazione diretta del modello proporzionale nel testo costituzionale vigente, ma in termini forse non pienamente esaustivi della questione. Si legge al punto 3.1 in diritto: “Non c’è, in altri termini, un modello di sistema elettorale imposto dalla Carta costituzionale, in quanto quest’ultima lascia alla discrezionalità del legislatore la scelta del sistema che ritenga più idoneo ed efficace in considerazione del contesto storico”. Sul punto si vedano le riflessioni di S. STAIANO, *La vicenda del giudizio sulla legge elettorale: crisi forse provvisoria del modello incidentale*, in *Rivista AIC*, 2/2014 (30 maggio 2014), spec. § 3. E’ comunque evidente che all’esito della pronuncia della Corte il sistema elettorale vigente in Italia si connota con i caratteri del proporzionale puro con un voto di preferenza (sul punto si vedano le personali riflessioni offerte in *La Corte dichiara incostituzionale il premio di maggioranza e il voto di lista e introduce un sistema elettorale proporzionale puro fondato su una preferenza (Prime osservazioni a Corte cost. 13 gennaio 2014, n. 1)*, in *Federalismi.it*, n. 2/2014).

Ne è derivato un forte condizionamento dei giustificativi di fondo delle riforme costituzionali avviate dalle maggioranze di governo *pro tempore*, alla ricerca di soluzioni e congegni aventi il primario obiettivo del consolidamento non solo della governabilità in favore di quest'ultima (intesa in termini di gestione ed esecuzione del programma di governo) ma anche della capacità di *governance* autonoma del *premier*, al quale conferire un primato "decisionale" rispetto agli altri poteri costituiti.

Esemplare di quest'analisi è l'organica riforma definita dalla maggioranza del II e III Governo Berlusconi negli anni 2004-2005, fortemente caratterizzata dall'intento di delineare il ruolo preminente del *premier*, poi bocciata dal popolo con il *referendum* celebrato il 25-26 luglio 2006⁶.

Avendo la legislazione elettorale varata nel 2005 essenzialmente il fine di prefigurare una maggioranza sia di governo sia "costituzionale"⁷, si è interrotta per effetto di essa la potenziale continuità dello svolgimento della Costituzione in chiave pluralista, cioè nel senso di riconoscere un titolo di legittimazione qualitativamente paritario, anche se numericamente differenziato, a ciascuna forza politica, che discendeva dai previgenti modelli che accoglievano il sistema proporzionale (anche *in parte qua*, come il *mattarellum*, dove in particolare il modulo proporzionale - con l'istituto dello "scorporo" - aveva lo scopo di temperare gli effetti del modulo maggioritario).

Nell'economia della presente analisi va operata una puntualizzazione. Anche i vincoli imposti all'Italia dalle decisioni europee in materia di *governance* economica e finanziaria hanno condizionato il dibattito sulle riforme costituzionali necessarie, inducendo in particolare il convincimento che le "riforme" invocate in generale dall'Europa includessero primariamente per l'Italia anche una riforma della Carta volta a privilegiare il momento decisionale su quello procedimentale, cioè l'effettività delle scelte di governo rispetto alla effettività delle forme democratiche per assumere tali scelte.

Ne è derivata una presunzione di "legittimazione" da parte dell'Europa nei confronti dei modelli elettorali maggioritari, nell'assunto che, in pendenza di una crisi economica dalle cause essenzialmente finanziarie, la questione democratica perdesse importanza rispetto alle esigenze della *governance* interna ed europea, legittimazione percepita sulla base anche di una certa giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che non a caso la Corte costituzionale non ha seguito nella citata sentenza n. 1 del 2014⁸.

Per effetto di questa dinamica riformatrice le prime a soccombere sotto gli effetti del sistema elettorale con premio di maggioranza introdotto nel 2005 sono state le opposizioni, del tutto private di ruolo politico se non - marginalmente - all'interno delle singole assemblee, per effetto dei relativi regolamenti, ancora fortemente caratterizzati nell'impianto da suggestioni proporzionaliste proprie dei tempi della relativa adozione, dove compaiono alcune regole di garanzie del relativo ruolo riassunte con la locuzione di "statuto delle opposizioni", in quanto volte a garantirne l'effettiva partecipazione alle varie fasi della decisione politica.

Anche da questo punto di vista la legge n. 270 del 2005 è stata censurata dalla Consulta nella citata sentenza n. 1 del 2014, con la quale ha pronunciato l'incostituzionalità della trasformazione di una maggioranza relativa in assoluta per effetto di un abnorme premio di maggioranza e della neutralizzazione del voto di preferenza, elementi questi di contraddizione delle regole basilari della democrazia rappresentativa.

⁶ Testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 18 novembre 2005. L'esito del *referendum* è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 25 luglio 2006. I rif. agli atti parlamentari sono per la Camera AC 4862-B, XIV e per il Senato AS 2544-D, XIV.

⁷ In tal senso, alla naturale obiezione per la quale esisterebbe comunque il *referendum* confermativo di cui all'art. 138, secondo comma, Cost., che lascerebbe l'ultima parola al popolo sovrano, si può eccepire che la relativa celebrazione è eventuale, in quanto subordinata alla richiesta dei soggetti indicati nella medesima disposizione.

⁸ Sul punto si veda R. DICKMANN, *Rappresentanza vs governabilità. Rileggendo la sent. Corte EDU, Saccomanno vs Italia, del 13 marzo 2012, alla luce della sent. Corte cost. 1/2014*, in www.forumcostituzionale.it (29 gennaio 2014).

Nulla invece ha eccepito la Corte sul piano della legittimità delle soglie di sbarramento, che pure producono un certo effetto premio a favore delle coalizioni e delle liste che le superino, in quanto istituti di razionalizzazione del modello elettorale sul piano della efficacia rappresentativa delle assemblee elettive.

In sostanza si può sostenere che con tale pronuncia la Corte abbia definitivamente “decostituzionalizzato” la competenza della legislazione elettorale, negandole il titolo a condizionare la forma di governo nei termini sopra sommariamente esposti⁹ ed evitando il rischio che nel caso opposto si consentisse tramite tale legislazione la dissoluzione del fondamentale ed originale carattere della Costituzione nazionale, frutto del compimento del processo di maturazione del pensiero costituzionale, la sua *rigidità*, funzionale in particolare a garantirne l’indisponibilità proprio da parte dell’esecutivo in carica e della sua maggioranza, ad essa soggetti in quanto da essa limitati in sede di deliberazione delle leggi (ordinarie), che ne costituiscono la tipica espressione.

Questa preoccupazione della Corte, anche se non univocamente espressa nel testo della pronuncia, si desume chiaramente dal sistema degli argomenti usati, come evidenziato in altra sede¹⁰.

Quanto affermato induce ad una ulteriore considerazione.

La rigidità della Costituzione, sulla quale la dottrina costituzionalistica ha prodotto contributi illuminanti, è un fattore di garanzia soprattutto della sua Parte prima, che si potrebbe definire lo “statuto della persona umana”, la cui tutela è il fine primario di ogni Carta fondamentale che qualifichi uno stato come democratico, costituzionale e di diritto.

La capacità di una maggioranza di avere i numeri per riformare la Carta per effetto della sola legge elettorale implica per l’effetto, come evidenziato, una “attenuazione” della rigidità della Costituzione, dato particolarmente preoccupante se si ha riguardo alla portata ed allo spessore delle previsioni della Parte prima, che, come si è avuto modo di approfondire in altra sede, non esauriscono nel loro testo la capacità di tutela dei diritti e delle libertà della persona umana ma si connettono in un più ampio contesto costituzionale che ha qualificato e qualifica l’evoluzione del modello occidentale di stato democratico costituzionale di diritto¹¹.

La questione evidenziata si è riproposta sul piano costituzionale dopo che il legislatore, successivamente alla citata sentenza n. 1 del 2014, sopravvenuta oltretutto nel corso dei primi mesi della XVII legislatura, ha presentato nella medesima legislatura un progetto di riforma elettorale, recante un modello elettorale (noto come *italicum*)¹² al quale

⁹ Circa la portata costituzionale (e la conseguente criticabilità) di una legislazione elettorale che prefiguri una maggioranza non solo di governo ma anche riformatrice della Costituzione si ricordano, anche sotto il profilo della rilevanza storica, tra molti, gli interventi di P. Togliatti nel corso della discussione della legge 31 marzo 1953, n. 148 (cd. “legge truffa”) alla Camera dei deputati (Assemblea della Camera, *resoc. sten.*, sed. ant. 8 dicembre 1952, pp. 43323 ss., spec. pp. 43326-43327) e di G. Amendola nel corso della discussione della legge 18 novembre 1923, n. 2444 (cd. “Legge Acerbo”) alla Camera dei deputati del Regno. Sosteneva Togliatti che una legge elettorale è incostituzionale quando per gli effetti consente modifiche dell’ordinamento costituzionale ad una maggioranza predeterminata. Sosteneva Amendola (Camera dei deputati del Regno, *resoc. sten.*, 12 luglio 1923, pp. 10538 ss., spec. p. 10542) che la legge Acerbo fosse “essa stessa la riforma costituzionale” auspicata dal fascismo per realizzare il proprio programma.

¹⁰ Si veda il contributo cit. in nota 5.

¹¹ Sul tema si vedano le riflessioni offerte in *La ricchezza della Costituzione. Democrazia e persona umana*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012.

¹² Si veda il disegno di legge AS 1385, XVII, che risulta dall’approvazione, il 12 marzo 2014, di molteplici proposte di legge presentate alla Camera. Per alcuni commenti si vedano D. MERCADANTE, *Un primo commento alla proposta di legge elettorale Renzi-Berlusconi* (cd. *italicum*), in www.forumcostituzionale.it, 21 gennaio 2014; S. CECCANTI, *Italicum: come funziona, i problemi di costituzionalità e quelli di merito*, *ibidem*, 5 febbraio 2014; M. NARDINI, *Dal doppio turno di coalizione al doppio turno di lista. E il doppio turno di collegio?*, *ibidem*, 10 luglio 2014; R. BIN, *Rappresentanti di cosa? Legge elettorale e territorio*, in *Le Regioni*, 4/2013, 659 ss.; N. ZANON, *Fare la legge elettorale “sous l’oeil des russes”*, in *Rivista AIC*, 2/2014 (2 maggio 2014); G. AZZARITI, *La riforma elettorale*, *ibidem* (2 maggio 2014). Si veda anche l’ult. bibl. *ivi cit.*

sembrano imputarsi (al momento) gli stessi vizi di costituzionalità che affliggevano quello introdotto nel 2005¹³.

In aggiunta, all'inizio della XVII legislatura, all'esito di una pregevole e documentata attività di approfondimento sul piano giuridico costituzionale¹⁴, anche se in vari punti in difformità dalle conclusioni in quella sede evidenziate, il Governo ha presentato un proprio disegno di legge per un'organica riforma della Parte seconda della Costituzione¹⁵ di proporzioni senza precedenti nella storia repubblicana, dove le riforme erano state avviate essenzialmente sulla base di progetti di iniziativa parlamentare¹⁶.

Dagli atti parlamentari che documentano l'esame dei due citati progetti risulta evidente il desiderio dell'esecutivo e della sua maggioranza di giungere ad un sistema esclusivamente maggioritario che prima, per l'effetto, cioè per il tramite del modello elettorale ipotizzato, traduca la ricordata esigenza di consolidare la *premiership*, e poi, legittimandola anche giuridicamente, vincoli in tal senso i contenuti delle riforme proposte alla Carta in materia di forma di governo.

Scopo del predetto meccanismo elettorale noto come *italicum* è quello di consentire che la coalizione vincente delle elezioni possa avere, per effetto di un premio di maggioranza previsto dalla legge elettorale, almeno la metà più uno dei seggi di entrambe le Camere, ovvero di quella sola Camera che dovesse esprimergli la fiducia se si dovesse concretizzare anche il percorso delle riforme costituzionali secondo il testo approvato dal Senato.

La questione cruciale esposta in apertura rimane irrisolta. Per giunta ancora non risulta, neanche nel confronto tra costituzionalisti, una posizione univoca contraria a che la legge elettorale possa determinare un "effetto costituzionale" nei termini evidenziati, e ciò nonostante la ricordata pronuncia della Consulta n. 1 del 2014 abbia chiaramente affermato l'incompetenza sul piano costituzionale della legge elettorale, *che deve piuttosto garantire* la corrispondenza tra voti di preferenza e seggi acquisiti da partiti, liste e movimenti concorrenti alla consultazione elettorale.

In breve la Consulta nella citata sentenza ha operato la ricognizione di quello che potrebbe definirsi un principio supremo dell'ordinamento costituzionale, come tale illuminante le previsioni sia della Parte seconda sia della Parte prima, quindi indisponibile ad ogni riforma della Carta che intenda preservarne i connotati di fondamento, rigido, di uno stato costituzionale, democratico e di diritto.

Ammettendo il contrario, cioè considerando legittima una legislazione elettorale competente in linea di principio a trasformare artificiosamente una maggioranza da relativa in assoluta, per giunta senza la mediazione del voto di preferenza, si riconoscerebbe implicitamente a quella che rimane una fonte ordinaria, la legge elettorale, non solo la competenza a qualificare in concreto la forma di governo ma anche la legittimazione a prefigurare una maggioranza "costituzionale", come tale capace di realizzare una revisione integrale della Carta (salvo l'esito dell'eventuale *referendum* di cui all'art. 139 Cost.), prefigurabile nel programma di governo di ciascuna lista o coalizione e senza necessità della collaborazione delle opposizioni.

¹³ Non è privo di significato nell'economia delle considerazioni di cui al testo che il Presidente del Consiglio *pro tempore* abbia espressamente ricondotto tale progetto elettorale nell'ambito del proprio programma di governo: si veda, ad es., in tal senso l'intervento del Presidente del Consiglio in carica alla Camera dei deputati, il 16 settembre 2014, in *resoc. sten.*, spec. pp. 2 e 4-6.

¹⁴ Si veda l'approfondito lavoro di studio a cura della Commissione per le riforme costituzionali istituita con d.P.C.m. dell'11 giugno 2013, i cui atti sono raccolti nel volume *Per una democrazia migliore*, edito dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, Gangemi Editore, Roma, 2013.

¹⁵ AS 1429, XVII, approvato l'8 agosto 2014 e attualmente all'esame della Camera (AC 2613, XVII).

¹⁶ Si ricorda un altro precedente di riforma costituzionale avviata sulla base di un disegno di legge governativo: la l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2, "Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione" (AS 250, III).

Invece proprio considerando che il sistema elettorale, disciplinato per legge, ove sottratto ai vincoli sopra evidenziati, è capace (per l'effetto) di condizionare la funzionalità della forma di governo prevista in Costituzione, deve ritenersi che esso non possa evolversi indipendentemente dalla rigidità della Costituzione, proprio in base alla quale la Corte *ha escluso che la legge elettorale abbia la competenza normativa* a trasformare una maggioranza relativa in assoluta ovvero a prescindere dal voto di preferenza nell'assegnazione dei seggi.

In breve senza una previa norma costituzionale che le conferisca tale competenza, che in regime di costituzione rigida significherebbe ascriverla tra le fonti costituzionali, la legge elettorale non può legittimamente trasformare una maggioranza da relativa in assoluta e non può eludere il diritto degli elettori di esprimere voti di preferenza affinché siano poi trasformati in seggi.

Ammettendo *a contrario* la legittimità di una simile legge elettorale, in particolare nella parte in cui preveda meccanismi aritmetici che consentano di derogare al principio dell'effettiva eguaglianza del voto degli elettori, si consentirebbe un risultato incostituzionale, oltretutto in contraddizione con i contenuti qualificanti il diritto fondamentale di elettorato, per il quale il voto deve essere uguale, personale e libero, oltre che segreto.

Si tratta di un'acquisizione ancora da consolidare nel diritto elettorale nazionale, a presidio della rigidità della Costituzione formale e contro le insidie della "costituzione materiale", cioè la costituzione "ambita" da una parte, che è sempre in competizione con la prima in quanto alla ricerca di legittimazione per sostituirla.

Scopo è quello di evitare che, sulla scorta dell'evocata "illusione della democrazia maggioritaria", un'occasionale maggioranza di governo che si faccia portatrice delle sole proprie istanze, rivelatrici di una asserita costituzione materiale, possa modificare la Carta *ad libitum* o attuarla contro il suo testo scritto; e ciò soprattutto se, in un contesto dove la relativizzazione di ogni principio e valore, di ogni diritto, dovere e libertà, documentata anche da oscillazioni giurisprudenziali in campi delicati quali il diritto di famiglia o le ragioni di tutela della persona umana, un esecutivo volesse ritenersi autorizzato ad imporre la propria lettura politica per dirimere questioni controverse sul piano dei fondamenti dell'ordine costituzionale¹⁷.

**** Consigliere parlamentare - Le opinioni espresse sono assolutamente personali e non impegnano in alcun modo l'Istituzione di appartenenza**

¹⁷ Per riflessioni nella prospettiva evocata si veda quanto si è avuto modo di sostenere in *Ordine costituzionale e vocazione solidale dello Stato*, in *federalismi.it*, focus *Human Rights*, 1/2013, e bibl. ivi cit. (spec. § 2-3 sul rilievo della rigidità della Costituzione in rapporto all'esigenza di preservare l'ordine costituzionale).